# PROVINCIA DI VICENZA

*Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243*


## DETERMINAZIONE N° 1098 DEL 19/07/2019

**Servizio CAVE e MINIERE**

**OGGETTO: CONCESSIONE MINERARIA PER SALI MAGNESIACI DENOMINATA "COSTA ALTA" IN COMUNE DI VALBRENTA – DITTA GRANULATI DOLOMITICI PEROGLIO SPA – ORDINANZA PER LA MESSA IN SICUREZZA EX ART. 674 DPR 128/59.**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con DGRV n. 399 del 31/03/2015 è stata rinnovata la concessione mineraria per sali magnesiaci, denominata "COSTA ALTA" in comune di S. Nazario (ora Valbrenta);

- in data 26 aprile 2019 risulta pervenuta dal Comune di Valbrenta (prot. 23453) una segnalazione di dissesto idrogeologico che interessa un settore della concessione mineraria, interno al cantiere minerario autorizzato e disposto sul limite occidentale dello stesso, verso la Valsugana, in cui è presente un pilastro roccioso (denominato "pilastro Faloppa") in precarie condizioni di stabilità; alla nota è allegata relazione geomeccanica completa di documentazione fotografica, planimetria indicante la posizione del pilastro e sezioni;

- in data 14 maggio 2019 è stato eseguito un sopralluogo (congiuntamente con gli uffici Regionali competenti) presso la concessione mineraria in oggetto, alla presenza dei rappresentanti della Ditta, del Direttore Responsabile Ing. Stefano Donà e del rappresentante del Comune di Valbrenta, geom. Dionisio Bertoncello, allo scopo di prendere visione della situazione esistente relativamente al pilastro e valutare eventuali possibilità di intervento a garanzia della sicurezza del cantiere e dei luoghi circostanti e sottostanti;

Viste le risultanze del sopralluogo, come evidenziate dalla relazione di sopralluogo prot. n. 27313 del 16/05/2019 ed in particolare le considerazioni conclusive:

1) Il Pilastro Faloppa costituisce una situazione di pericolo contingente nei confronti della sottostante Valsugana, in relazione alla mole di traffico viario che la stessa sopporta e in relazione alla presenza della ferrovia Bassano-Trento; risulta pertanto necessario procedere con la messa in sicurezza del pilastro.

2) L'intervento, pur essendo entro il cantiere minerario (e quindi gestito ai sensi delle norme di polizia mineraria) riveste carattere di difesa del suolo, in relazione a potenziali frane per caduta massi che sicuramente arriverebbero fino ad interessare le infrastrutture della Valsugana.

3) Viste le dimensioni del pilastro e il suo stato fessurativo, non è possibile procedere ad una chiodatura o un imbrigliamento del Pilastro, dato atto che verso monte il cantiere è destinato ad abbassare ulteriormente la quota di lavoro, come da progetto approvato, aggravando la situazione.

4) Risulta pertanto necessario demolire il pilastro, almeno fino alla quota di cantiere attuale, ma non escludendo, a seguito di valutazioni geologicho-tecniche, la necessità di procedere fino a quote inferiori, con la prosecuzione dei lavori di cantiere.

5) Prima della demolizione è opportuno predisporre, come ulteriore misura di sicurezza a valle, un vallo paramassi o opera similare, nel caso in cui, durante le operazioni di demolizione e nonostante le misure di prevenzione che verranno adottate, qualche sasso precipiti verso valle.

Ritenuto pertanto che il Pilastro Faloppa costituisca una situazione di pericolo contingente nei confronti della Valsugana, in relazione alla potenziale caduta massi sulle sottostanti superstrada e ferrovia, per cui risulta necessario procedere con la messa in sicurezza dello stesso;

Dato atto che:

- il pilastro si trova all'interno del cantiere minerario e che l'intervento di messa in sicurezza necessario si esplica all'interno della concessione mineraria (e quindi sarà gestito ai sensi delle norme di polizia mineraria), pur rivestendo carattere di "difesa del suolo", in relazione a potenziali frane per caduta massi, provenienti dal Pilastro in questione, che arriverebbero ad interessare le infrastrutture della Valsugana;

- a causa delle dimensioni del pilastro e del suo stato fessurativo, risulta necessario procedere alla sua demolizione, almeno fino alla quota di cantiere attuale, ma non escludendo, a seguito di ulteriori valutazioni geologicho-tecniche, la necessità di intervenire anche a quote inferiori, con la prosecuzione dei lavori di cantiere;

Sentito il Direttore Responsabile, Ing. Stefano Donà, come previsto dall'art. 674 del DPR 128/59;

Vista la nota prot. 27700 del 20/05/2019 di avvio del procedimento finalizzato alla messa in sicurezza del "Pilastro Faloppa" entro la concessione mineraria Costa Alta in comune di Valbrenta, con contestuale richiesta di predisposizione di un piano per la messa in sicurezza del cantiere minerario e delle aree circostanti e sottostanti nonché sospensione dello stesso in attesa della presentazione degli elaborati progettuali richiesti;

Visto il Piano di messa in sicurezza presentato dalla Ditta Granulati Dolomitici Peroglio al prot. n. 35498 del 27/06/2019 e n. 35574 del 28/06/2019, da cui emerge quanto segue:

- i lavori prevedono la prioritaria realizzazione di una barriera paramassi a valle della parete rocciosa, a protezione di eventuali cadute massi, e la successiva demolizione del Pilastro Faloppa; successivamente essi proseguiranno con l'abbattimento e la coltivazione del giacimento secondo il progetto autorizzato, fino a raggiungere la quota di circa 300 m slm;

- la quota di 300 m slm, in virtù delle valutazioni geologico-tecniche effettuate, risulta essere il livello di sicurezza finale del cantiere, visto il netto miglioramento a favore della sicurezza, al di sotto di tale quota, di giaciture e stato fessurativo dell'ammasso roccioso ivi presente;

- i lavori sono pertanto suddivisi in fasi successive ed in particolare:

  - fase 01 – realizzazione delle barriere paramassi a protezione delle infrastrutture di fondovalle – tempo previsto 3 mesi;
  - fase 02 – demolizione del pilastro fino a quota 340 m slm e contemporaneo approfondimento settore nord fino a 320 m slm come da progetto autorizzato – tempo previsto 8 mesi;

- fase 03 – approfondimento settore nord e zona ex pilastro fino a quota 300 – 320 m slm (secondo i settori interessati) e primo approfondimento settore sud fino a quota 340 m slm – tempo previsto 28 mesi;
- fase 04 – ulteriore approfondimento degli scavi, sempre in prosecuzione del progetto autorizzato, fino alla realizzazione di due piazzali a quota 320 e 300 m slm – tempo previsto 24 mesi;
- fase 05 – raggiungimento della quota di sicurezza di 300 m slm, con la prosecuzione dei lavori come da progetto autorizzato – tempo previsto 8 mesi;

- i lavori di abbattimento del pilastro Faloppa (fase 02) verranno eseguiti previo imbrigliamento dell'ammasso tramite reti metalliche; successivamente si procederà all'abbattimento per fasce successive di 2,5 – 3 m mediante uso di esplosivo e smarino verso l'interno del cantiere mediante escavatore; la zona più prossimale alla valle sarà invece demolita mediante martellone;

Ritenuto di condividere, dal punto di vista tecnico, le soluzioni operative proposta dalla Ditta e ritenuti congrui i tempi di intervento, soprattutto in relazione alle fasi 01 e 02, maggiormente urgenti per garantire la sicurezza in relazione a potenziali cadute massi verso la Valsugana;

Viste le comunicazioni intercorse con la Direzione Regionale Commissioni Valutazioni – UO Commissioni VAS VINCA NUVV di cui ai prot. nn. 36742 del 04/07/2019, 37651 del 09/07/2019 e 39095 del 17/07/2019, dalle quali emerge che l'intervento di messa in sicurezza in oggetto rappresenta una delle casistiche ammesse per il riconoscimento dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nel rispetto dei commi 9 e 10 art. 5 D.P.R. 357/97 e che pertanto è necessaria la Valutazione di Incidenza, sulla quale è chiamata ad esprimersi la Regione Veneto in quanto Autorità competente;

Ritenuto pertanto necessario che la Ditta presenti la Valutazione di Incidenza appropriata, relativa agli interventi di messa in sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dalla DGRV 1400/2017; tale Valutazione sarà esaminata dai competenti uffici della Regione Veneto, che provvederà di seguito a fornirne l'esito;

Dato atto che:

- la rimozione del Pilastro Faloppa, nei modi e tempi proposti dal piano di messa in sicurezza, riveste carattere di pubblica utilità, per cui la ditta ha facoltà di richiedere l'occupazione d'urgenza dei terreni non in propria disponibilità, come previsto dal R.D. 1443/27 art. 32;

- allegata al progetto risulta pervenuta la richiesta di occupazione d'urgenza per i terreni su cui andranno costruite le barriere paramassi, a difesa di eventuali cadute massi che dovessero verificarsi prima e/o durante gli interventi di messa in sicurezza del Pilastro Faloppa;

- tali terreni sono identificati al Foglio 13 del comune di S. Nazario (ora Valbrenta) mappali n. 46, 51, 97 e 117 e si trovano all'interno del perimetro della concessione mineraria Costa Alta;

Vista la nota del Servizio Gestione del Patrimonio, Demanio, Espropri della Provincia prot. 38582 del 12/07/2019 di avvio del procedimento preordinato all'emanazione del decreto di occupazione temporanea di aree, con cui è stato comunicato ai proprietari dell'area, per il tramite del curatore fallimentare incaricato, l'intenzione di procedere con l'occupazione temporanea dei terreni censiti in comune di Valbrenta, sezione censuaria di S. Nazario, Foglio 13 mappali n. 97, 51, 117 e 46 per una superficie presunta di 21.440 mq e un periodo presunto di 48 mesi;

Dato atto che, nel dovuto coordinamento dei procedimenti necessari a gestire la messa in sicurezza, il decreto di occupazione temporanea di aree sarà emanato dopo la pubblicazione della presente

ordinanza di messa in sicurezza;

Ritenuto opportuno, per tutto quanto sopra espresso, intervenire ai sensi del DPR 128/59, art. 674 comma 6, allo scopo di garantire la messa in sicurezza del sito rispetto al potenziale pericolo di franamento/caduta massi e per garantire la sicurezza dei lavori di coltivazione nonché delle infrastrutture di valle (superstrada e ferrovia);

Visti:

- il D.P.R. 29/4/1959, n. 128 sulle Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave ed in particolare l'art. 674;
- il R.D. 29/07/1927 n. 1443 sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere nel Regno;
- il D.P.R. 357/97 e la D.G.R.V. n. 1400/2017;

Vista la L.R. n. 11 del 13.4.2001 che conferisce alle Province le funzioni di polizia mineraria;

Dato atto che con L.R. 19/2015 sono state confermate alla Provincia le deleghe in materia di polizia mineraria, non risultando di fatto tali funzioni tra quelle riallocate in regione ai sensi della successiva LR 30/2016;

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

**ORDINA**

di provvedere alla messa in sicurezza della concessione mineraria denominata COSTA ALTA in comune di Valbrenta secondo gli interventi proposti dalla Ditta concessionaria della miniera, di cui al progetto presentato al prot. n. 35498 del 27/06/2019 e n. 35574 del 28/06/2019, con le seguenti prescrizioni:

1 – dovrà quanto prima essere presentata a questi Uffici la Valutazione di Incidenza appropriata, che verrà trasmessa agli uffici regionali della Direzione Commissioni Valutazioni per le valutazioni di competenza;

2 – i lavori potranno iniziare solo dopo l'espletamento delle procedure legate all'immissione in possesso per l'occupazione temporanea delle aree su cui è prevista la realizzazione delle barriere paramassi, per le quali seguiranno apposite e separate comunicazioni nell'ambito del procedimento gestito dal Servizio Gestione del Patrimonio, Demanio, Espropri della Provincia;

3 – l'avvio dei lavori di messa in sicurezza dovrà essere preceduto da formale comunicazione agli uffici provinciali, da presentarsi almeno 8 giorni prima del loro inizio;

4 – la Ditta dovrà comunicare il raggiungimento delle seguenti fasi di progetto:

- fase 01 - la conclusione della realizzazione delle barriere paramassi (prima dell'inizio dell'abbattimento del pilastro)
- fase 02 - la conclusione della demolizione del Pilastro Faloppa

e concordare con gli uffici provinciali un sopralluogo di verifica prodromico all'avvio della fase successiva dei lavori. Successivamente, la progressione degli interventi di messa in sicurezza dovrà essere inserita nelle comunicazioni annuali sullo stato dei lavori minerari, già dovuti ai sensi delle norme di polizia mineraria (DPR 128/59);

5 – nel corso delle attività di demolizione del Pilastro Faloppa, nel caso in cui emergano situazioni particolarmente gravose in merito alla stabilità di singole porzioni rocciose oggetto di abbattimento, la Ditta e la Direzione della Miniera dovranno coordinarsi con gli Enti gestori delle infrastrutture di fondovalle (ANAS per la Superstrada della Valsugana e RFI per la ferrovia Venezia-Trento) prevedendo tutto quanto necessario per effettuare gli interventi in totale sicurezza rispetto alle stesse.

**DETERMINA**

1. Il presente provvedimento potrà essere modificato in funzione della prosecuzione dei lavori nonché sulla base delle risultanze di ulteriori sopralluoghi effettuati in sito.
2. Il presente provvedimento sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava, Granulati Dolomitici Peroglio Spa e al Direttore responsabile di cava, Ing. Stefano Donà, presso la ditta stessa. Esso sarà inoltre trasmesso alla Direzione Difesa del Suolo e alla Direzione Commissioni Valutazioni della Regione Veneto, al Comune di Valbrenta, a RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Direzione di Verona e ANAS – Area Compartimentale Veneto.
3. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 674 del D.P.R. 128/59, fermi restando eventuali provvedimenti di competenza di altri Enti, ove necessari.
4. Avverso lo stesso è ammesso ricorso al Ministero competente, ai sensi del DPR 128/59 art. 678, entro 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; il ricorso, depositato presso questa Amministrazione Provinciale, sarà inoltrato al Ministero entro 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Si attesta che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
6. Si da atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 19/07/2019

**Sottoscritta dal Dirigente**
**(BAVARESCO ROBERTO)**
**con firma digitale**

---

*Responsabile del Procedimento: Arch. Roberto J. Bavaresco*